

mulato ipotesi in relazione alla distanza orizzontale di 4 metri.

A questo punto il Prof. Margaria taglia la testa al toro e chiude l'argomento:

« Comunque lo slancio attivo è certamente, o meglio può raggiungere certamente distanze superiori allo slancio passivo. In altri termini mi sento di affermare tranquillamente che mentre è molto difficile che quattro persone lanciando un corpo morto di 70 kg potessero raggiungere una distanza superiore ai 4 metri in linea orizzontale, tale distanza poteva essere superata piuttosto facilmente con spinta volontaria anche senza rincorsa ».

Una tale affermazione (che nella requisitoria del P.M. è considerata di importanza decisiva) non è una dimostrazione e lascia quindi il tempo che trova ai fini dell'accertamento della verità.

Sia la prima che la seconda parte della affermazione sono poi contraddette dalla esperienza (lancio del manichino, tuffi in piscina senza trampolino) il cui responso, dopo l'opera di Galileo, prevale su ogni « principio di autorità ». Se una informazione è possibile ottenere da tale affermazione, essa è solo sulla particolare « forma mentis » di chi la ha formulata e di chi la ha considerata importante ai fini di una perizia. Essa getta una luce chiarificatrice sulla filosofia con la quale è stata trattata tutta la questione. Non essendo comunque il caso di portare la discussione su un binario diverso da quello della argomentazione logica e sperimentale, consideriamo l'affermazione non pertinente, assolutamente gratuita, ed inutile ai fini della perizia, senza soffermarci in ulteriori commenti.

Proseguendo nella lettura del verbale, interessante e sensata appare la domanda dell'Avv. Contestabile. « L'Avv. Contestabile: Chiede al collegio peritale di chiarire se il giudizio « verosimiglianza » dato più volte dai periti e nelle conclusioni sia coincidente con un giudizio di « probabilità » o di « possibilità ». I Periti: Abbiamo usato l'espressione verosimile nel senso di ipotesi più vicina al vero ». La domanda dell'Avv. Contestabile sorge in chiunque legga il documento dei periti di ufficio, ed una chiarificazione sul significato dato all'aggettivo è necessaria per comprendere il documento. Purtroppo la risposta data dai periti non risolve il problema, poiché come il kg/massa, è priva di senso. Una ipotesi non è né vera né falsa, né più o meno vicina al vero o al falso. Essa è una ipotesi. Se è possibile verificarla cessa di essere ipotesi, se non è possibile resta ipotesi, concetto al quale non è lecito attribuire l'aggettivo vero o falso, che è da attribuire ad una proposizione. Più vicino al vero poi non è attribuibile a niente.

4 Conclusioni.

Riassumiamo le considerazioni precedenti sul documento dei periti d'ufficio con le conclusioni seguenti:

4.1 Nel documento è assente qualunque accenno ad una impostazione del problema. Non si enuncia cioè chiaramente quale è il quesito da risolvere; in quale maniera ed entro quali limiti esso può essere affrontato. Se una tale impostazione ci fosse stata (v. premessa nn. 1.2) essa avrebbe dimostrato già a priori che la conclusione alla quale i periti sono pervenuti (suicidio più probabile dell'omicidio) è concettualmente assurda. Inoltre il documento non indica il motivo degli esperimenti che si è deciso di eseguire, quali informazioni è possibile trarre dai risultati di tali esperimenti, la modalità corretta della loro esecuzione perché tali informazioni abbiano valore.

Ma anche sul piano delle deduzioni tratte dagli esperimenti eseguiti la perizia è gravemente vizata. Dalla descrizione degli esperimenti alle conclusioni dedotte dai risultati degli esperimenti stessi intercorrono lunghe pagine farcite di affermazioni astratte o errate, che comunque non hanno alcun interesse per il problema in esame, mentre la conclusione finale è poi esattamente opposta a quella da trarsi sulla base dei risultati degli esperimenti.

Così, avendo eseguito tre prove di « lancio passivo », in ciascuna delle quali è stata raggiunta la distanza cui fu trovato Pinelli, i periti interpretano tale risultato come indicativo di una « minore verosimiglianza del lancio passivo », cioè come una indicazione a favore del caso suicidio, capovolgendo le indicazioni fornite dall'esperimento, il quale semplicemente indica che il lancio passivo può essere accaduto.

Nel documento non si dice per quali motivi il risultato dell'esperimento rende meno verosimile l'ipotesi del « lancio passivo » e sorge spontanea la domanda: Quale avrebbe dovuto essere il risultato delle tre prove affinché l'ipotesi del « lancio passivo » fosse « più verosimile »?

Nelle prove di « lancio attivo », eseguite da un esperto, la distanza non è stata mai raggiunta nelle sette prove significative (cioè eseguite in condizioni di ambiente simili a quella nelle quali si è svolto il fatto). E' stata superata in due prove eseguite in condizioni ottimali (ma ottimali per raggiungere grandi distanze, non per accertare quanto può essere accaduto) e raggiunta in una eseguita da un trampolino senza rincorsa.

Anche le conclusioni tratte da questo esperimento sono diametralmente opposte a quelle indicate dal risultato degli esperimenti stessi. Tali conclusioni non vengono motivate ed appaiono logicamente assurde.

Dal fatto che un bagnino saltando sette volte in condizioni analoghe a quelle nelle quali può essersi svolto il fatto, non sia mai riuscito a raggiungere la distanza di caduta cui fu trovato Pinelli, (ma solo in alcune di tali prove abbia raggiunto la metà di tale distanza) può solo dedursi che anche Pinelli, se fosse saltato, non avrebbe raggiunto la distanza e che quindi, usando la terminologia dei

periti, « è inverosimile la ipotesi del lancio attivo ». Il fatto che in due prove di lancio con rincorsa da un trampolino tale distanza sia stata superata, e che in una senza rincorsa sia stata raggiunta, non altera il grado di inverosimiglianza della ipotesi del suicidio, data la differenza delle condizioni nelle quali il lancio si è svolto nei due casi, differenza resa macroscopicamente evidente dalla differenza dei risultati ottenuti.

Si aggiunge poi che i risultati di tali prove eseguite da un soggetto in giovane età, e da ritenersi per la professione svolta particolarmente esperto nel « lancio attivo », devono essere confrontati con quelli presumibili dal lancio di persona in età più avanzata, pesantemente vestita e molto probabilmente in uno stato di debilitazione fisica per essere stato trattenuto più giorni in Questura. Questa differenza rafforza pesantemente la inverosimiglianza della ipotesi del suicidio.

I periti hanno posto l'accento su tale aspetto, ma né questa riserva, né i risultati delle prove hanno loro impedito di trarre le conclusioni opposte a quelle fornite dalle esperienze. Le distanze di caduta sono state rilevate con molta im-

Il fatto sussiste

« La mancanza di prove che un fatto è avvenuto equivale alla prova che un fatto non è avvenuto ».

Con queste incredibili parole — che forse hanno un riscontro nella « logica » processuale ma certamente nessun senso nel metodo scientifico — il G.I. dr. Gerardo D'Ambrosio manda assolti Calabresi, Lograno, Panessa, Caracuta, Mainardi e Mucilli dall'accusa di « avere, in concorso tra loro e, cioè, in numero di persone superiore a cinque, cagionato la morte di Pinelli Giuseppe ».

E li manda assolti non per « mancanza di prove » ma perché « il fatto non sussiste ».

Quale « fatto » non sussiste? D'Ambrosio sa quello che scrive come sapevano Amati, Caizzi, Biotti e Gresti: i magistrati che, prima di lui, hanno « gestito » il caso Pinelli. Ed usa il suo « sapere » giuridico per ridurre — come scrivevamo già cinque anni fa' in quella che fu chiamata impropriamente la prima « controperizia » — la morte di Pinelli entro quell'ambito puramente legale dove questa morte è stata assorbita e trasformata in un « caso » pronto per l'archiviazione, ieri, e per il proscioglimento dei responsabili, oggi.

Ma per noi, per la comune domanda di giustizia cui la legge è il magistrato devono dare una risposta convincente e non imporre una formulazione elusiva e mistificante, il fatto che tuttora sussiste